

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- 1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;*
- 2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;*
- 3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;*
- 4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);*
- 5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;*
- 6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.*

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Dal 2016 tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono considerati gli effetti del legge di stabilità 2016, il quale prevede per il 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI e l'abolizione della TASI sull'abitazione principale, sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – Capitolo 100001/5

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2014)	Stanziamiento € 134.500,00 Accertato € 134.500,00 Incassato € 84.072,42		
Gettito conseguito nell'ultimo esercizio precedente (2015)	Stanziamiento € 124.500,00 Accertato € 70.185,52 Incassato € 70.185,52		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 95.250,21	€ 95.250,21	€ 95.250,21
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Non note		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	La legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di legge		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento comunale	Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di regolamento		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Capitolo 100002/2

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2014)	Stanziamiento € 80.562,58 Accertato € 80.562,58 Incassato € 47.540,00		
Gettito conseguito nell'ultimo esercizio precedente (2015)	Stanziamiento € 93.997,55 Accertato € 44.376,59 Incassato € 44.376,59		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 93.997,55	€ 93.997,55	€ 93.997,55
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Non note		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Modifiche di natura tariffaria a cui è soggetta tutta la popolazione		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Agevolazioni di tipo fiscali per particolari nuclei familiari Obiettivi perseguiti di finalità sociale		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Agevolazioni di tipo fiscale per particolari nuclei familiari Obiettivi perseguiti di finalità sociale		

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Capitolo 100001/4

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2014)	Stanziamiento € 25.345,67 Accertato € 28.667,63 Incassato € 28.352,04		
Gettito conseguito nell'ultimo esercizio precedente (2015)	Stanziamiento € 30.000,00 Accertato € 27.915,17 Incassato € 27.915,17		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuna modifica		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	La legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di legge		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di regolamento		

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – Capitolo 100002/1

Principali norme di riferimento	Capo II del D. Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2014)	Stanziamiento € 2.100,19 Accertato € 2.735,19 Incassato € 2.735,19		
Gettito conseguito nell'ultimo esercizio precedente (2015)	Stanziamiento € 2.800,00 Accertato € 3.421,37 Incassato € 3.161,65		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuna modifica		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	La legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Esenzioni previste da legge regionale		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Esenzione per i passi carrai – regolamento comunale		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – Capitolo 100001/2

Principali norme di riferimento	Capo I del D. Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2014)	Stanziamiento € 500,00 Accertato € 488,45 Incassato € 488,45		
Gettito conseguito nell'ultimo esercizio precedente (2015)	Stanziamiento € 500,00 Accertato € 488,45 Incassato € 488,45		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuna modifica		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	La legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di legge		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di regolamento		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondo di solidarietà comunale (Capitolo 100003/3)

Il Fondo di Solidarietà Comunale per il 2016 ammonta a € 111.844,69. La parte trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentarlo passa dalla percentuale del 38,23% del 2015 a quella del 22,43% nel 2016, con una diminuzione in valore assoluto di € 20.590,43 che determina come conseguenza diretta una maggiore somma IMU riversata dallo Stato a l'ente, ma anche una diminuzione del fondo di solidarietà trasferito all'Ente che deve compensare per l'appunto una maggiore entrata IMU. L'ammontare del FSC iscritto nel 2015 era pari a € 132.000,00.

Fondo Unico ai Comuni (Capitoli 200003/6 e 400003/1)

Il Fondo Unico per il 2016 ammonta a € 680.032,37, di cui una quota parte pari a 2/12 già erogata in data 04/04/2016. Il Fondo Unico è stato destinato a spese di parte corrente (Capitolo 200003/6 - pari a € 506.800,12) e a investimenti (Capitolo 400003/1 - pari a € 173.232,25). L'ammontare complessivo del Fondo Unico iscritto nel 2015 era pari a € 662.130,73.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Si evidenzia che l'applicazione del criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all'esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l'abbandono del criterio della spesa storica, determinando l'imputazione contabile nell'esercizio in cui l'obbligazione perfezionata, che ha dato luogo all'impegno giuridico, matura l'esigibilità in forza dell'avvenuta prestazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è possibile scegliere tra i seguenti:

- o **metodo A:** media semplice;
- o **metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- o **metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Alla data dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, l'ente non ha ancora proceduto al calcolo e alla costituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Tuttavia, si prefigge di operare entro l'approvazione del Rendiconto 2015, in sede di riaccertamento ordinario dei residui e in sede di approvazione del risultato d'esercizio.

Fondo di riserva (Capitolo 100188/1)

Il **Fondo di riserva** di competenza per il triennio 2016/2018, pari a € 5.318,00, rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio);

Fondo riserva di cassa (Capitolo 100188/3)

Per l'anno 2016 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** (Capitolo 100188/3) dell'importo di € 6.000,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 267/2000, che non prevede lo stanziamento di competenza ma solo quello di cassa.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA (Capitolo 300006/1)	€4.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali (Capitolo 100170/1)	€4.000,00
Accensioni di prestiti (Capitolo 500352/1)	€ 50.000,00	Impianto sportivo polivalente (Capitolo 200621)	€ 50.000,00
Contributo Fondazione Banco di Sardegna (Capitolo 400004/17)	€ 139.000,00	Completamento edificio scolastico (Capitolo 200961/1)	€ 169.000,00

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2015, desunto dalla predisposizione ancora in corso del rendiconto 2015, ammonta ad **€12.813,18**.

Non è stata operata alcuna previsione di destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio 2016/2018.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato parzialmente quantificato in sede di un primo riaccertamento ordinario del gennaio 2016. In sede di approvazione del Rendiconto 2016, con il riaccertamento ordinario dei residui, sarà definitivamente costituito il FPV.

Il FPV di entrata per spese correnti attualmente ammonta a € 26.668,46 per il 2016;
€ 0,00 per il 2017;
€ 0,00 per il 2018.

Il FPV di entrata per spese in conto capitale attualmente ammonta a € 763,19 per il 2016;
€ 0,00 per il 2017;
€ 0,00 per il 2018.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

DESCRIZIONE OPERA	CAPITOLO ENTRATA	IMPORTO	CAPITOLO USCITA	IMPORTO	COFINANZIAMENTO (FONDO UNICO INVESTIMENTI)
L.R. 29/98 BANDO 2015	E-400301/0	659.776,03	U-200911/0	705.508,28	45.732,25
STAZIONE E CANTONIERE - OPERE DI RIFU.NE PATRIMONIO DISPONIBILE RAS	E-400301/1	695.846,79	U-200911/2	695.846,79	-
STRADA SADALI-NURRI - PROGETTO BADDHE - RECUPERO AREE DEGRADATE	E-400301/2	300.000,00	U-200911/4	300.000,00	-
CONTRIBUTO FONDAZIONE BDS COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	E-400004/17	139.000,00	U-200961/1	169.000,00	30.000,00